

ORIGINAL  
ORIGINAL

**Avv. Marianna Orlando**  
Via Ghibellina n. 167, 98123 Messina - Tel/Fax 090 714247  
Sal. Spuntone n.1, 98071 Capo d'Orlando (ME) - Tel/Fax 0941 903000  
e-mail: avv.morlando@libero.it  
Responsabile ADUSBEF per Messina e Prov

N° 5725/05  
N° 1253/05  
N° 11h26  
N° 980.

## TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

per i Sig. ri [redacted], entrambi in proprio ed anche nella qualità di legali rappresentanti della [redacted], con sede in Messina, [redacted], tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in Messina, Via Ghibellina n. 167 presso lo studio dell'Avv. Marianna Orlando che li rappresenta e difende in virtù di procura al margine del presente atto - ricorrenti -

Ci rappresenta e difende in ogni stato e grado del presente giudizio, nonché nell'eventuale procedimento di esecuzione, o di opposizione, l'avv. Marianna Orlando alla quale conferiamo ogni e più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, rinunciare agli atti e farsi rappresentare, ed eleggiamo domicilio presso il suo studio sito in Messina, Via Ghibellina n. 167. Messina, li 10-03-2006

### Premesso Che

1. La società [redacted] intratteneva con il Credito italiano spa oggi Unicredit Banca s.p.a., Filiale di Messina, agenzia di Piazza Cairoli n. 46, un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito sullo stesso portante numero 55012/00 originariamente finalizzata a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa.
2. L'odierno esponente, pur avendo sempre contestato l'eccessivo lievitarsi delle pretese della banca ed aver formalizzato tale contestazione con raccomandata del 15.02.2005 (Doc. N. 1) chiedendo contestualmente il rilascio, ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 385/93 di copia dei contratti di conto corrente e degli estratti conto e delle convenzioni relative al tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta, non ha ricevuto, sino ad oggi, alcun riscontro. In particolare la società ricorrente ha richiesto: a) copia contratto originario di apertura di credito; b) copia

*[Signature]*  
Per autentica  
*[Signature]*

contratto originario di conto corrente; c) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta; d) copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purchè sottoscritte dall'utente bancario; 3) copia dei relativi estratti conto dal 1999 sino ad oggi.

3. Le banche hanno l'obbligo, sancito dall'articolo 119 del D.Lgs. n.385/93 (noto come Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di consegnare entro **90** giorni al cliente, che ne faccia richiesta, copia della documentazione di ogni operazione da lui effettuata. Stesso obbligo è stabilito dall'articolo 13 della legge n.675 del 1996, che consente l'accesso gratuito dell'utente a tutte le informazioni personali detenute dagli istituti di credito, e dall'articolo 17 del D.P.R. n.501/98, che impone al titolare o al responsabile del trattamento di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, che siano su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.

Recentemente anche l'Autorità Garante per la privacy, (news Lettere del Novembre 2003) a fronte di due ricorsi da parte di utenti bancari, ha stabilito che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere per gli utenti bancari gratuito ed incondizionato, ordinando alle banche di estrarre dagli atti e dai documenti, da esse detenuti, tutte le informazioni personali richieste sulle movimentazioni effettuate, e di comunicarle agli interessati con modalità intelligibili entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, e condannando gli istituti di credito a rifondere le spese del procedimento.

4. Il ritardo o rifiuto di consegna dei documenti sopra richiesti impedisce spesso agli utenti bancari di poter verificare la legittimità dell'operato della Banca nelle singole operazioni di investimento o

nei rapporti di conto corrente e di individuare eventuali profili di responsabilità risarcitoria.

5. Per quanto riguarda la consegna di cose mobili (come sono, appunto, i documenti), è stata ritenuta l'ammissibilità del procedimento monitorio : ad esempio, con decreto ingiuntivo è stato intimato all'INPS il rilascio di estratto conto relativo ai dati contributivi e retributivi. (Cfr., Pretura Bari, 27.11.1990, in Foro It., 91/II,958 e Trib. Bari, 05.06.2003 in Foro it.,2003, I, 3173); ad una banca è stato intimato di esibire gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con un soggetto fallito (Cfr., Tribunale Milano, 21.6.1996, in Foro It., 96,I,3200), o di rilasciare copia della documentazione inerente a conti di conto corrente e di apertura di credito (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, n°782/2002), oppure, copia dei contratti, del documento sui rischi generali dell'investimento, del documento attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in investimenti, dei prospetti informativi e di rendicontazione contabile delle singole operazioni (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, 11.3.2003; Tribunale di Siracusa, Giudice Unico Dott. Paolo Montoneri, n°351/2003; Tribunale di Barcellona, Presidente dott. A.Lanza ).

- 1) è da ritenersi sussistente la prova scritta del diritto alla consegna dei documenti di cui al precedente punto 2) data anche dagli allegati al presente ricorso;
- 2) sono abbondantemente trascorsi i termini previsti dalla normativa in materia (i 90 giorni sopra menzionati) senza alcuna risposta in merito da parte della banca;

Ciò premesso e producendo i documenti sopra indicati, l'intestata ricorrente

**CHIEDE**

che l'On.le Tribunale adito, a norma degli artt. 633 e segg.ti c.p.c.,

**INGIUNGA**

alla **UNICREDIT BANCA S.P.A.**, filiale di Messina, Agenzia di Piazza Cairoli n. 46 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di consegnare alla ricorrente società \_\_\_\_\_ in persona dei propri legali rappresentanti \_\_\_\_\_ entro quaranta giorni i documenti indicati alle lettere a,b,c,d,e del punto 2) delle premesse del presente ricorso nonché di pagare in favore degli stessi le spese, competenze ed onorari del presente procedimento nell'ammontare liquidato con il decreto ivi compresa la maggiorazione del 10% ex art.15 T.F.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 488/1999 si dichiara che il valore del presente decreto è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato ridotto alla metà è pari a € 170,00.

Si producono:

1) lettera racc del 15.02.2005

2) Copie del D.I. n. 55/05 del Tribunale di Barcellona P.G. (R.O.)

Messina 10.10.2005

Avv. Marianna Orlando

*Marianna Orlando*

### IL TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

Deposito in cancelleria il 25 OTT 2005  
IL CANCELLIERE CI  
(Dott. G. Sgroi)

Letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti allegati; ritenuta la propria competenza; visti gli artt. 633 e segg. ti c.p.c., ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna dei documenti di cui alle lettere a,b,c,d del punto 2) delle premesse del presente ricorso

### INGIUNGE

la **UNICREDIT BANCA S.P.A.**, Filiale di Messina, sita in Piazza Cairoli n. 46 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di consegnare alla ricorrente società \_\_\_\_\_ in persona dei propri legali rappresentanti \_\_\_\_\_ entro quaranta giorni i documenti indicati alle lettere a,b,c,d,e, del punto 2) delle premesse del presente ricorso nonché di pagare in favore

della stessa le spese, competenze ed onorari del presente procedimento che liquida in complessive € 1324,50. di cui € 419,00. per competenze, € 732,50 per onorari e € 170,00 per spese, (<sup>oltre</sup> ivi compresa la maggiorazione del 12,50% ex art. 15 T.F.) oltre le successive che avranno luogo, con avvertimento che avverso il presente decreto è ammessa opposizione nei modi di legge, avanti a questo Tribunale adito, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.


Messina, li 04 novembre 2005

*Il Presidente  
Gurani*

Deposito in cancelleria il 4 NOV. 2005  
IL CANCELLIERE CI  
(Ponzi Donato Paolo)

pro conforme all'originale che si richiama  
richiesta del Sig. - Avv.to Marianna Orlando  
data 14 NOV. 2005

Il Direttore di Cancelleria  
IL CANCELLIERE CI  
(Ponzi Donato Paolo)



CANCELLERIA.

BANCA SPA filiale di Messina Agente di Rotta  
Corso u. 46 in persona del legale rappresentante p.t.

*Con 28/11/05*

*Con 28/11/05*



**Avv. Marianna Orlando**

Via Ghibellina n. 167, 98123 Messina - Tel/Fax 090 714247  
 al. Spuntone n.1, 98071 Capo d'Orlando (ME) - Tel/Fax 0941 903000  
 e-mail: avv.mariannaorlando@libero.it  
 Responsabile ADUSBEF per Messina e Prov

N. .... SENT.

N. 665/05 D.I.

N. 4696/05 C.C.

N. 809/05 CRON.

N. .... REP.

**[ORIGINALE]**

**Avv. LUCA SCARPA**  
 Viale Martiri Della Libertà, 18  
 41100 MODENA  
 Tel. 059/230876 - Fax 059/230823

**TRIBUNALE CIVILE DI MODENA****SEZIONE DISTACCATA DI CARPI****CASELLA N. 21****RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO**

per **.....** in persona del legale rappresentante  
 sig. **.....**, nato a **.....**, con sede in Piazza  
 Stazione di Carpi, **.....** CF e P.IVA: **.....**, rappresentata  
 e difesa dall'avv. Marianna Orlando del Foro di Messina e legale di  
 ADUSBEF onlus, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio  
 in Modena, Via Martiri della Libertà n. 18 presso lo studio dell'Avv. Luca  
 Scarpa in virtù di procura al margine del presente atto - ricorrente -

**Premesso Che**

1. La società **.....** intratteneva con la Banca  
 Popolare dell'Emilia Romagna s.c.a.r.l. Filiale di Carpi, un rapporto  
 di conto corrente bancario con apertura di credito sullo stesso  
 portante numero 000000557495 originariamente finalizzata a  
 soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa.
2. L'odierno esponente, pur avendo sempre contestato l'eccessivo  
 lievitarsi delle pretese della banca ed aver formalizzato tale  
 contestazione con raccomandata del 30.11.2004 (Doc. N. **.....**)  
 chiedendo contestualmente il rilascio, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs.  
 385/93 di copia dei contratti di conto corrente e degli estratti conto  
 delle convenzioni relative al tasso ultralegale, commissioni,  
 provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta, non ha ricevuto,  
 sino ad oggi, alcun riscontro. In particolare la società attrice ha  
 richiesto: a) copia contratto originario di apertura di credito; b) copia  
 contratto originario di conto corrente; c) copia delle originarie  
 convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni,

Mi rappresenta e  
 difende in ogni stato  
 e grado del presente  
 giudizio, nonché  
 nell'eventuale  
 procedimento di  
 esecuzione, l'avv.  
 Marianna Orlando  
 del Foro di Messina,  
 alla quale conferisco  
 ogni e più ampia  
 facoltà di legge,  
 compresa quella di  
 transigere,  
 rinunciare agli atti e  
 farsi rappresentare,  
 ed eleggo domicilio  
 in Modena, Via  
 Martiri della Libertà  
 n. 18 presso lo studio  
 dell'avv. Luca  
 Scarpa

**RADIKO CRUI SERVICE S**  
 AMMINISTRATORE UNICO  
**Pizzino Giuseppe**  
 Per autentica  
*Alm. Pizzino G. S. S. r.l.*

Cronologico n°

**URGENTE**

D.E. 3.38

16.407

10% 0.20

S.P.E.

Totale € 6.104

23 NOV. 2005

provvigioni di massimo scoperto e giorni valuta; d) copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dall'utente bancario.

3. Le banche hanno l'obbligo, sancito dall'articolo 119 del D.Lgs. n.385/93 (noto come Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di consegnare entro 90 giorni al cliente, che ne faccia richiesta, copia della documentazione di ogni operazione da lui effettuata. Stesso obbligo è stabilito dall'articolo 13 della legge n.675 del 1996, che consente l'accesso gratuito dell'utente a tutte le informazioni personali detenute dagli istituti di credito, e dall'articolo 17 del D.P.R. n.501/98, che impone al titolare o al responsabile del trattamento di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, che siano su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.

Recentemente anche l'Autorità Garante per la privacy, (news Lettere del Novembre 2003) a fronte di due ricorsi da parte di utenti bancari, ha stabilito che l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere per gli utenti bancari gratuito ed incondizionato, ordinando alle banche di estrarre dagli atti e dai documenti, da esse detenuti, tutte le informazioni personali richieste sulle movimentazioni effettuate, e di comunicarle agli interessati con modalità intelligibili entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, e condannando gli istituti di credito a rifondere le spese del procedimento.

4. Il ritardo o rifiuto di consegna dei documenti sopra richiesti impedisce spesso agli utenti bancari di poter verificare la legittimità dell'operato della Banca nelle singole operazioni di investimento o nei rapporti di conto corrente e di individuare eventuali profili di responsabilità risarcitoria.





5. Per quanto riguarda la consegna di cose mobili (come sono, appunto, i documenti), è stata ritenuta l'ammissibilità del procedimento monitorio: ad esempio, con decreto ingiuntivo è stato intimato all'INPS il rilascio di estratto conto relativo ai dati contributivi e retributivi (Cfr., Pretura Bari, 27.11.1990, in Foro It., 91/II,958 e Trib. Bari, 05.06.2003 in Foro it.,2003, I, 3173); ad una banca è stato intimato di esibire gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con un soggetto fallito (Cfr., Tribunale Milano, 21.6.1996, in Foro It., 96,I,3200), o di rilasciare copia della documentazione inerente a conti di conto corrente e di apertura di credito (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, n°782/2002), oppure, copia dei contratti, del documento sui rischi generali dell'investimento, del documento attestante il rifiuto a fornire informazioni sulla esperienza in investimenti, dei prospetti informativi e di rendicontazione contabile delle singole operazioni (Cfr., Tribunale Bari, G.I. Dott. L. Di Lalla, 11.3.2003; Tribunale di Siracusa, Giudice Unico Dott. Paolo Montoneri, n°351/2003; Tribunale di Barcellona, Presidente dott. A.Lanza ).

- 1) è da ritenersi sussistente la prova scritta del diritto alla consegna dei documenti di cui al precedente punto 2) data anche dagli allegati al presente ricorso;
- 2) sono abbondantemente trascorsi i termini previsti dalla normativa in materia (i 90 giorni sopra menzionati) senza alcuna risposta in merito da parte della banca;

Ciò premesso e producendo i documenti sopra indicati, l'intestata ricorrente

#### **CHIEDE**

che l'On.le Tribunale adito, a norma degli artt. 633 e segg. *l.c.* c.p.c.,

#### **INGIUNGA**

la **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA s.c.a.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via San Carlo n. 8/20,



41100 Modena, P.IVA 01153230360 unitamente alla propria Filiale di Carpi (MO) di consegnare alla ricorrente *la Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c.a.r.l.* in persona del proprio legale rappresentante sig. *Antonio G. ...*, e, senza dilazione i documenti indicati alle lettere a,b,c,d del punto 2) delle premesse del presente ricorso nonché di pagare in favore degli stessi le spese, competenze ed onorari del presente procedimento nell'ammontare liquidato con il decreto ivi compresa la maggiorazione del 10% ex art.15 T.F.

Ai sensi e per gli effetti della L. n. 488/1999 si dichiara che il valore del presente decreto è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato ridotto alla metà è pari a € 170,00.


Si producono:

- 1) lettera racc del 30.11.2004
- 2) *Copie del D.I. n. 55/2005 del Tribunale di Bologna P. b. (Ho)*

Capo d'Orlando 28.09.2005

Avv. Marianna Orlando

**IL TRIBUNALE CIVILE DI MODENA  
SEZIONE DISTACCATA DI CARPI**



Letto il ricorso che precede ed esaminati i documenti allegati; ritenuta la propria competenza; visti gli artt. 633 e segg. ti c.p.c., ritenuta la sussistenza della prova scritta del diritto alla consegna dei documenti di cui alle lettere a,b,c,d del punto 2) delle premesse del presente ricorso

**INGIUNGE**

la **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA s.c.a.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via San Carlo n. 8/20, 41100 Modena, P.IVA 01153230360 unitamente alla propria Filiale di Carpi (MO) di consegnare alla ricorrente *la Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c.a.r.l.* in persona del proprio legale rappresentante sig. *Antonio G. ...*, e, *entro 40 giorni dalla notifica del presente atto,* senza dilazione i documenti indicati alle lettere a,b,c,d del punto 2) delle premesse del presente ricorso nonché di pagare in favore della stessa le spese,

competenze ed onorari del presente procedimento che liquida in complessive €. 1.135,00 di cui € 500,00 per competenze, € 635,00 per onorari e € 228,00 per spese, <sup>oltre</sup> ~~(ivi compresa la maggiorazione del 12,50% ex art. 15 T.F.)~~ <sup>ed in € 228,00</sup> ~~oltre le successive che avranno luogo~~, con avvertimento che avverso il presente decreto è ammessa opposizione nei modi di legge, avanti a questo Tribunale adito, entro quaranta giorni dalla notifica del presente atto e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.


Carpi, li 11/11/2005



IL CANCELLIERE C.A.  
(Giovanna Rossetti)



IL GIUDICE  
CA RICARDO LIVIGNI  
*[Signature]*



TRIBUNALE DI MODENA  
SEZ. DIST. DI CARPI

Marca per € 723  
apposte sull'originale  
(Art. 285 T.U. 11/02)  
CARPI 11 NOV. 2005  
IL COMPILATORE  
IL CANCELLIERE  
(Giovanna Rossetti)

